

## SCHEMA

### CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL CEDRINO" DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede amministrativa dell'Unione dei Comuni "VALLE DEL CEDRINO", posta in OROSEI, via Santa Veronica

#### TRA

Il Comune di **Orosei**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in via Santa Veronica, 5, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Il Comune di **Galtelli**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in Piazza SS. Crocifisso, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Il Comune di **Irgoli**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in via Roma, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Il Comune di **Loculi**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in via Cairoli, 14, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Il Comune di **Onifai**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in via Municipio, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

#### E

L'Unione dei Comuni "VALLE DEL CEDRINO", in persona del Presidente \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, posta OROSEI, via Santa Veronica, in esecuzione della delibera assembleare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

#### PREMESSO CHE

- in data 30 novembre 2007, tra i comuni di Orosei, Irgoli, Galtelli, Loculi ed Onifai, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I° della L.R. 12 agosto 2005, n.12, si è costituita l'Unione dei Comuni "VALLE DEL CEDRINO", con sede in Orosei, via Santa Veronica, allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di servizi e funzioni ex art. 4 dello Statuto stesso;

CHE il D.Lgs. 150/2009 detta disposizioni in materia di valutazione dei dipendenti pubblici prevedendo la costituzione di un organismo indipendente di valutazione della performance, anche in forma associata;

#### tutto ciò premesso

Tra i sottoscritti Sindaci dei Comuni di Orosei, Irgoli, Galtelli, Loculi ed Onifai, (d'ora innanzi definiti come Comuni conferenti) ed il Presidente dell'Unione dei Comuni "VALLE DEL CEDRINO" (d'ora innanzi definita come Unione), si stipula quanto segue:

#### ART. 1 – PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ART. 2 - OGGETTO**

La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni Valle del Cedrino che, a mezzo del suo rappresentante legale accetta, del servizio di "Nucleo di valutazione "

## **ART. 3 –OGGETTO DEL SERVIZIO**

Di svolgere in forma associata e coordinata a mezzo delega all'Unione dei Comuni la gestione associata Nucleo di Valutazione.

Le condizioni che regolano il rapporto della convenzione vengono così definite:

I Comuni delegano all'Unione dei Comuni, conferendo ad essa le funzioni di servizio associato, la gestione del Nucleo di Valutazione del personale dipendente;

Il Nucleo di Valutazione opera in stretta collaborazione e con il supporto organizzativo del Segretario dell'Unione e dei segretari dei Comuni rispettivamente per i loro ambiti.

Il Nucleo di valutazione è composto da massimo tre soggetti esterni il cui incarico avrà durata pari a tre anni, salvo revoca motivata o diversa minore durata stabilita nel decreto di nomina. La conferenza dei sindaci potrà decidere di conferire l'incarico previa procedura esplorativa fissando i requisiti di partecipazione dei candidati. Non è prevista, la formazione di una graduatoria di merito. Nel caso si tratti di una persona fisica i candidati dovranno essere in possesso almeno di una laurea magistrale.

Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente con proprio decreto, previa convocazione dell'Assemblea, su proposta del C.d.A.;

L'Ente dà ampia disponibilità ai Comuni di utilizzare i propri strumenti di valutazione della performance compatibilmente con i diritti delle ditte proprietarie degli applicativi informatici. L'Unione ed i Comuni si impegnano a costituire un modello comune per la misurazione della valutazione della performance.

Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Presidente dell'Unione o al Sindaco del Comune per le funzioni che non sono svolte in forma associata.

Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

- l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta in forma associata devono essere indirizzate al Presidente o al Sindaco per le attività che non ricadono tra quelle trasferite ;
- deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

#### **ART. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. La competenza per la verifica del funzionamento del Servizio è del C.d.A. dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Il Presidente dell'Unione nomina il Responsabile del Servizio.

#### **Art. 5 – SEDE DEGLI UFFICI**

1. Il Servizio dell'Unione avrà un'unica sede operativa collocata presso l'Unione Valle del Cedrino, in Orosei Via Santa Veronica
2. Il C.D.A. dell'Unione potrà indicare una sede operativa diversa rispetto a quella di cui al precedente comma 1.

#### **ART. 6 - BILANCIO DI PREVISIONE**

1. Il Servizio finanziario dell'Unione trasmetterà ai singoli Comuni conferenti copia del bilancio di previsione per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, al fine di consentire l'inserimento delle quote di spettanza di ogni Ente nel rispettivo bilancio di previsione.
2. Il trasferimento statale o regionale riconosciuto per la gestione in forma associata della funzione contribuirà all'abbattimento delle spese connesse al trasferimento del servizio in egual misura tra i Comuni conferenti.

#### **ART. 7 - RENDICONTO SPESE**

1. L'Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 15 ottobre di ciascun anno lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
2. I Comuni conferenti sono tenuti a rimborsare all'Unione, entro e non oltre l'esercizio di riferimento, la quota parte di loro spettanza, definita in base al rendiconto di cui sopra.
3. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato in parti uguali fra i Comuni per il 50% delle spese sostenute e sulla base dei residenti per il restante 50%:

#### **ART. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni convenzionati devono essere prioritariamente definitive in via bonaria.
2. Qualora ciò non avvenisse le controversie sono deferite al Foro di Nuoro.

#### **ART. 9 - DURATA**

1. La presente convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata pari a quella dell'Unione.
2. L'eventuale recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

#### **ART. 10 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni comunali aderenti e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione ed alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 11 – REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà conservata agli atti degli Enti sottoscrittori e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI

IL SINDACO DEL COMUNE DI OROSEI

IL SINDACO DEL COMUNE DI IRGOLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALTELLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOCULI

IL SINDACO DEL COMUNE DI ONIFAI